

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

PROVINCIA DI SAVONA

Imposta Municipale Propria (I.M.U. - Anno 2013)

Indicazioni valide per il versamento a saldo del 16 dicembre 2013

Aliquote e detrazioni

→ ABITAZIONE PRINCIPALE = **0,20% (zero virgola venti per cento)** → quota Comune) per gli immobili appartenenti al gruppo catastale "A" con l'esclusione delle categorie catastali A/1-A/8-A/9 ed A/10 adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze classificate C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nonché, dal 1 luglio 2013, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

Versamento non dovuto ai sensi dell'art. 1 – 1° comma – del D.L. 30 novembre 2013, n. 133

Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del D.L. n. 133/2013, **non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria** di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per:

a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

[a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;]

b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

[12-quinquies. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.]

c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

[5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, ((purchè il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia)) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. ((Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio)).]**

d) i **terreni agricoli**, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

e) i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

→ ALTRI FABBRICATI

Aliquota per aree edificabili, immobili adibiti a civile abitazione tenuti a disposizione o locati a non residenti, e tutte le altre tipologie costituenti presupposto dell'imposta non richiamate espressamente nelle altre casistiche	0,98% (zero virgola novantotto per cento) (interamente al comune)
Aliquota per unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale "D" tenuti a disposizione	0,98% (zero virgola novantotto per cento) (quota stato 0,76 – quota comune 0,22)
Aliquota per i terreni agricoli adibiti a qualsiasi uso, escluse le aree fabbricabili	Versamento non dovuto ai sensi del D.L. 133/2013
Aliquota per i terreni diversi da quelli agricoli adibiti a qualsiasi uso, escluse le aree fabbricabili	0,46% (zero virgola quarantasei per cento) (interamente al comune)

Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.R.T.E. adibite ad abitazione principale dagli assegnatari	0,46% (zero virgola quarantasei per cento) (interamente al comune)
Aliquota per unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale "A", con esclusione delle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 ed A/10 locati con contratto regolarmente registrato, in cui il locatario vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente. L'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di copia conforme all'originale del contratto di locazione debitamente registrato o comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, dell'eventuale decreto di convalida di sfratto e della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali correlati al suddetto contratto, ivi compresi i tributi locali	0,46% (zero virgola quarantasei per cento) (interamente al comune)
Aliquota per gli immobili appartenenti al gruppo catastale "A", con esclusione delle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 ed A/10, concesse in comodato in uso gratuito a favore dei soli ascendenti e discendenti in linea retta di primo grado, con contratto regolarmente registrato, alla condizione che il comodatario, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile a lui concesso in uso gratuito.	0,46% (zero virgola quarantasei per cento) (interamente al comune)
Aliquota per unità immobiliari con categoria catastale C/1 e C/3 , possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero per la medesima finalità locata, o concesse in comodato d'uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado con contratto regolarmente registrato, in cui il locatario o il comodatario vi esercitino la propria attività d'impresa, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. L'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali correlati al suddetto contratto, ivi compresi i tributi locali.	0,46% (zero virgola quarantasei per cento) (interamente al comune)
Aliquota per unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale A10 , posseduti da soggetti che le utilizzano quali uffici e studi privati per la loro attività ovvero per la medesima finalità locata o concesse in comodato d'uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado con contratto regolarmente registrato, in cui il locatario o il comodatario vi esercitano la propria attività professionale, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. L'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali correlati al suddetto contratto, ivi compresi i tributi locali.	0,46% (zero virgola quarantasei per cento) (interamente al comune)
Aliquota per unità immobiliari con categoria catastale D possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero per la medesima finalità locata, o concesse in comodato d'uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado con contratto regolarmente registrato, in cui il locatario o il comodatario vi esercitino la propria attività d'impresa, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. L'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali correlati al suddetto contratto, ivi compresi i tributi locali	0,76% (zero virgola settantasei per cento) (interamente allo stato)

→ FABBRICATI RURALI STRUMENTALI di cui all'art. 9, c. 3bis, del D.L. n. 557/1993 = **0,20% (zero virgola venti per cento)** → quota Stato) Versamento non dovuto ai sensi del D.L. 133/2013

La scadenza prevista per il saldo 2013 è il 16 dicembre 2013

Per ulteriori informazioni Uff. Tributi tel. 0182/970000 fax 0182/950695
e-mail tributicommercio@borghettosantospirito.gov.it

Borghetto S. Spirito, 2 dicembre 2013